LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 44

Licenza di vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto

E' proibito vendere sale al pubblico senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed acquistarne presso chi non sia autorizzato alla vendita.

Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del Monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-44-licenza-di-vendita-del-sale-al-pubblico-e-condizioni-nelle-quali-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it